



PROTOCOLLO D'INTESA

per la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza giovanile nei Comuni della Provincia di Siracusa, e per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali.

Il Prefetto di Siracusa, i Sindaci della Provincia di Siracusa, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, il Procuratore della Repubblica di Siracusa, il Direttore provinciale INPS di Siracusa, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e il Presidente della sottosezione di Siracusa dell'ANM,

RICHIAMATI:

- il Protocollo d'intesa *per la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza giovanile nel Comune di Siracusa e per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali*, già stipulato in data 30 novembre 2022;
- l'art. 13 del citato Protocollo che prevede l'estensione e l'ampliamento delle prassi ivi riportate ad altri contesti e aree territoriali, apportandovi le modifiche che dovessero risultare utili alla luce dei dati emersi dalla sperimentazione delle stesse;

VISTI gli esiti del monitoraggio sui dati sulla dispersione scolastica condotto dall'Osservatorio provinciale istituito presso la Prefettura di Siracusa, dal quale è emerso che i dati più allarmanti si registrano nei Comuni di Avola e Pachino, seguiti – con percentuali più basse, ma pur sempre significative – dai Comuni di Siracusa e Lentini;

VISTO il Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e*



l'accesso al mondo del lavoro”, che attribuisce all’INPS specifiche competenze in materia di assegno di inclusione (ADI) e, in particolare, l’art. 8, commi 3, 3-bis e 5, a tenore dei quali compete allo stesso Istituto, rispettivamente, la decadenza, la sospensione e la revoca del beneficio unitamente al recupero dell’indebitato;

VISTO il Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. D.L. Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” il quale, da un lato, ha modificato l’art. 114 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) rimarcando i compiti di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico già previsti in capo ai Sindaci, dall’altro, ha inasprito le conseguenze anche penali della violazione dell’obbligo di istruzione scolastica con l’introduzione della nuova fattispecie di reato prevista dall’art. 570-ter c.p.;

RAVVISATA la necessità di adeguare il Protocollo sottoscritto il 30 novembre 2022, integrandolo con le nuove previsioni normative introdotte con il citato decreto legge Caivano e prevedendone l’ampliamento territoriale a tutti i Comuni della Provincia, che insieme al comune capoluogo sono quelli maggiormente esposti al rischio di dispersione scolastica;

LE ISTITUZIONI SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

I Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all’obbligo di istruzione, **regolarmente iscritti** presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad



ottemperare alla legge. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 c.p.p. se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, trasmettendo la relativa notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria e, per quanto di competenza, nell'interesse del minore, alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 c.p.p. in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

I Dirigenti scolastici verificano **la frequenza** degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Analoga comunicazione è trasmessa contestualmente al Servizio Sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania che avvierà senza ritardo ogni attività volta ad assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della Polizia Giudiziaria e dei Servizi sociali, sanitari ed assistenziali, tra le quali anche l'esito della ammonizione del Sindaco in ordine all'ottemperanza dell'obbligo di istruzione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Verrà inoltrata anche segnalazione all'I.N.P.S. delle situazioni di evasione



scolastica, per quanto rientrante nelle competenze di detto Ente.

Articolo 3

Nei casi di violazione o elusione dell'obbligo di istruzione, i Comuni verificano se la famiglia di appartenenza del minore sia assegnataria di contributi assistenziali erogati anche in ragione della frequenza scolastica dei figli ai fini della decadenza di tali benefici e l'avvio di azioni di monitoraggio o quanto ritenuto necessario dai Servizi, sino ad iscrizione avvenuta ed accertata o della regolare ripresa della frequenza alle lezioni.

Articolo 4

Qualora i nuclei familiari interessati risultino percettori dell'assegno di inclusione (ADI), i Comuni, attraverso i propri funzionari, si impegnano a far sì che il patto per l'inclusione sociale (PAIS) che viene proposto per la sottoscrizione ai potenziali beneficiari della misura economica dell'assegno di inclusione, preveda, tra le condizioni indispensabili, l'impegno del rispetto dell'obbligo di iscrizione e frequenza scolastica dei figli minori.

Si impegnano, inoltre, ad aggiornare i progetti già redatti, inserendo la medesima condizione.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti nell'ambito del patto per l'inclusione relativi all'obbligo di istruzione dei componenti minorenni, gli operatori del Comune provvederanno a segnalarlo tempestivamente all'INPS, per mezzo della piattaforma GePI, affinché si proceda sull'erogazione dell'assegno di inclusione, per come previsto dall'art. 2, comma 3-bis, del Decreto legge n. 48/2023.

Articolo 5

Vista la preminente valenza preventiva del presente protocollo, i Comuni si impegnano – per il futuro – a far pervenire ai nuclei familiari comunicazione indicante



il termine ultimo previsto dal Ministero dell’Istruzione per l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e, contestualmente, l’indicazione – quale fattore facilitante l’inserimento scolastico – della possibilità di iscrivere i bambini alle scuole dell’infanzia comunali, ed i contatti telefonici dove poter avere accesso alle informazioni in merito, quali, a titolo esemplificativo, la scuola più vicina al proprio domicilio, la documentazione necessarie all’iscrizione e le procedure da seguire.

Articolo 6

Per fare pervenire la comunicazione descritta all’articolo 5, i Comuni faranno ricorso, oltre che ai propri uffici, anche al supporto della rete di associazioni e al coinvolgimento di attori sociali significativi presenti sul territorio.

Articolo 7

L’Osservatorio provinciale, già costituito presso la Prefettura di Siracusa ai sensi dell’art. 9 del Protocollo siglato il 30 novembre 2022, verifica l’attuazione del presente protocollo, al fine di monitorare i dati sulla dispersione scolastica e per promuovere ulteriori iniziative per contrastare efficacemente il fenomeno, nonché al fine di prevenire ulteriori situazioni di devianza minorile.

L’Osservatorio effettua, con cadenza annuale, un’attività di rilevazione finalizzata ad individuare le aree ove è maggiore il fenomeno della evasione dell’obbligo scolastico, al fine di pianificare mirate iniziative e strategie di contrasto.

L’Osservatorio, presieduto dal Prefetto, o suo delegato, è composto:

- dai Sindaci sottoscrittori o loro delegati;
- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa o suo delegato;
- dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania o suo delegato;
- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania o suo delegato;



➤ dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, o suo delegato;

Parteciperanno anche i rappresentanti delle Forze di polizia territoriali e potranno essere invitati anche delegati di Associazioni e di Organismi del Terzo settore che operano nei quartieri a maggior rischio.

La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Per gli eventuali oneri da sostenere ai fini dell'attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo si farà riferimento agli ordinari e rispettivi stanziamenti di bilancio annuali, senza ulteriore aggravio.

Articolo 8

Per la prevenzione del disagio giovanile è fondamentale la collaborazione fra Uffici giudiziari ordinari e minorili, nei casi in cui emergano situazioni di pregiudizio all'integrità psico-fisica di soggetti minorenni a causa del contesto familiare e ambientale e, comunque, in tutti i casi individuati all'articolo 609-*decies* c.p. nonché all'articolo 7 del Decreto Legge Caivano.

Al riguardo, è necessario che gli Uffici giudiziari minorili siano messi in condizione di intervenire con tempestività, anche in concomitanza di indagini penali concernenti i maggiorenni, tutte le volte in cui emergano situazioni di pregiudizio per la incolumità psico-fisica di minorenni.

Tale coordinamento è indispensabile:

- 1) nei casi di arresto o di fermo, di applicazione di ordinanza di misura cautelare e di ordine di carcerazione nei confronti di uno o di entrambi i genitori del minore per vicende legate ai contesti di criminalità (ad esempio, spaccio di sostanze stupefacenti) indicativi di contiguità ai contesti sopra indicati;
- 2) nei casi di coinvolgimento dei minori, anche non imputabili, in attività delinquenziali da parte dei genitori;
- 3) nei casi di minori vittime di reati legati ai contesti di criminalità organizzata.



Alla luce delle richiamate esigenze, la Procura della Repubblica di Siracusa e la Procura per i Minorenni di Catania fanno comunque rinvio a quanto già oggetto di specifico Protocollo Distrettuale sottoscritto tra gli Uffici delle Procure della Repubblica del Distretto Giudiziario di Catania, in forza del quale potranno essere fornite direttive specifiche alle Forze dell'ordine per la redazione, nei casi sopra indicati, di apposite informative a tutela dei minorenni interessati.

Articolo 9

Le Amministrazioni contraenti rappresentano la necessità di proseguire con la “mappatura”, già avviata nella prima fase di sperimentazione del citato Protocollo, dei quartieri in particolari condizioni di degrado dove può verificarsi l'utilizzo di minorenni – anche infraquattordicenni e, quindi, non imputabili – nelle più svariate attività criminali.

Per la realizzazione di interventi sinergici volti a prevenire o porre rimedio alle situazioni di devianza minorile, l'Osservatorio tratterà delle linee guida e attiverà, di concerto con gli Uffici giudiziari, momenti di formazione, con l'obiettivo di sensibilizzare il personale di polizia operante sul territorio in ordine alle tematiche minorili.

Le Parti contraenti evidenziano l'opportunità di fornire specifiche direttive per la segnalazione agli Uffici giudiziari minorili di tutte quelle situazioni personali e familiari che potrebbero giustificare interventi di carattere penale e civile (in ordine alla responsabilità genitoriale) a tutela dei minorenni dei quartieri degradati, con l'obiettivo di prevenire o porre rimedio alle situazioni di devianza e di condizioni quali:

- 1) nei casi di dispersione scolastica o disimpegno lavorativo, a cui si accompagnino condizioni di degrado familiare e sociale;
- 2) in ogni situazione che potrebbe giustificare interventi di natura civile o amministrativa da parte degli Uffici giudiziari minorili (manifestazioni di disprezzo o scherno nei confronti delle forze dell'ordine anche se non di rilevanza penale, episodi di bullismo, disponibilità di cavalli nonostante la



minore età, svolgimento di attività o condotte sintomatiche dell'introduzione di una cultura deviante e antisociale anche se non ancora di rilevanza penale, etc.).

Per l'elaborazione dei progetti di educazione alla legalità in favore dei minorenni, la Prefettura, le Forze di Polizia e la Sottosezione dell'ANM si renderanno disponibili a collaborare, previa intesa e calendarizzazione degli eventi, alle iniziative di legalità promosse dalle Istituzioni scolastiche o da associazioni di volontariato, per sensibilizzare ed orientare la formazione dei giovani verso la cultura della sicurezza e della legalità, anche mediante campagne di informazione sul rispetto della persona per prevenire situazioni di bullismo/cyber bullismo, devianze minorili, abuso di sostanze stupefacenti o di alcool e conseguenti pericoli derivanti dalla guida di ciclomotori, violenza di genere o su altre specifiche problematiche.

Parimenti, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza potranno fornire (su input dell'Autorità Giudiziaria) informazioni in ordine alla situazione giuridica dei componenti del nucleo familiare del minore e ogni altra notizia di polizia utile per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Articolo 10

I Comuni favoriscono iniziative ed interventi di prevenzione, recupero e promozione sociale dei giovani esposti a devianza promossi nell'ambito del presente Accordo da Enti pubblici e Associazioni. In quanto Enti competenti alla previsione e attuazione di politiche sociali, per la famiglia e per i giovani, rivolgono particolare attenzione alle iniziative da attuare nei quartieri e a favore dei giovani esposti a particolare rischio di devianza. In tale ambito, programmano e attuano interventi, in autonomia e in collaborazione con Associazioni e Organismi del Terzo Settore, coerenti con gli obiettivi prioritari dell'Accordo stesso anche alla luce delle valutazioni formulate dall'Osservatorio.

In particolare, l'Assessorato alle Politiche Socio-Familiari, quale referente



primario, coordinerà gli interventi tecnico-professionali degli organi assistenziali, in applicazione dei provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria nell’interesse dei minori, poiché i Servizi Sociali dell’Ente Locale sono i destinatari del provvedimento e incaricati dell’esecuzione del decreto di allontanamento del minore dalla casa dei genitori e/o collocamento presso un istituto o altro nucleo familiare, disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza pubblica, oltre al sostegno all’azione degli operatori dei Servizi Sociali da parte della Polizia Locale, potrà essere autorizzato dal predetto Tribunale – in via eccezionale e secondo una pianificazione congiunta – l’intervento delle Forze di Polizia per particolari esigenze di sicurezza (Polizia di Stato nel Comune capoluogo e Arma dei Carabinieri in quei Comuni ove non sussista un Commissariato di P.S.), per interventi che possano avere riflessi sull’ordine e sicurezza pubblica, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato di cui alla circolare del 4 agosto 2021 e ferme restando le competenze del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

In tali situazioni gli operatori di polizia, devono agire in stretta collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali, non in uniforme, fornendo l’ausilio richiesto, impedendo a chiunque di ostacolare l’esecuzione dell’atto, con modalità che rendano l’evento il meno traumatico possibile per i minori.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa attiverà, a prescindere dall’esistenza di un procedimento giudiziario e con l’obiettivo di sensibilizzare in ordine ai temi della legalità e della cittadinanza responsabile, dei momenti formativi in collaborazione con le Autorità Giudiziarie dei locali uffici giudiziari e con le Forze dell’ordine (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza).

L’Ufficio scolastico, in ottemperanza agli impegni assunti dal Ministero dell’Istruzione con il protocollo “*Liberi di scegliere*” siglato in data 26 marzo 2024 da Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità,



Direzione Nazionale Antimafia ed Uffici Giudiziari dei Distretti di Catania, Palermo, Reggio Calabria e Napoli, provvederà a promuovere presso le scuole della provincia di Siracusa, nel rispetto della loro autonomia, anche con il coinvolgimento di docenti universitari e delle associazioni di volontariato specializzate, progetti e programmi di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, volti a favorire una conoscenza approfondita del fenomeno mafioso e delle manifestazioni delinquenziali e dei deleteri effetti economici, ambientali, sociali, culturali e psicologici che gli stessi provocano, oltre che delle azioni di prevenzione e contrasto previste dal presente Accordo e dal progetto *“Liberi di scegliere”* di cui al Protocollo d’intesa siglato in data 26 marzo 2024.

Nei progetti di educazione civica, i Dirigenti scolastici avranno cura di fornire ai docenti indicazioni specifiche per un approccio alunno-insegnante individualizzato che abbia come finalità quella di educare il minore ad affrontare le questioni pratiche della vita, nonché a svilupparne il senso di responsabilità morale e sociale, in linea con le statuizioni dell’art. 29 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Inoltre, l’Ufficio scolastico, in collaborazione con i Dirigenti scolastici coordinatori degli Osservatori di Area per la dispersione scolastica, individuerà le scuole delle aree più a rischio dove istituire uno sportello psicologico, con specialisti idonei ad intercettare i disagi personali e familiari e svolgere attività di mediazione e supporto.

L’Ufficio scolastico per il conseguimento degli obiettivi di legalità del presente Accordo, provvederà a fornire alle Autorità Giudiziarie richiedenti ogni informazione necessaria per interventi a tutela dei minori in condizione di criticità personale e familiare, tra cui quelle relative alle situazioni di dispersione scolastica; inoltre, sensibilizzerà i Dirigenti scolastici in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 331 c.p.p. a segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ogni condotta irregolare sanzionata in via disciplinare e di potenziale rilevanza penale.

Nel caso di evidente rischio di evasione dell’obbligo scolastico, in ottemperanza



alla normativa vigente ed in particolare all'art. 114 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 che individuano nel Sindaco il deputato alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, l'Ufficio scolastico provinciale, con la collaborazione degli organismi precedentemente citati, solleciterà i Dirigenti scolastici a segnalare al Sindaco competente tutte le situazioni di dispersione scolastica e, contestualmente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per un più coordinato e tempestivo intervento.

L'Osservatorio rileverà l'andamento dell'anno scolastico anche negli Istituti di formazione professionale per i giovani in età di obbligo scolare in ragione dell'esigenza di assicurare che i giovani esposti al rischio del "reclutamento" da parte della criminalità siano invece impegnati in attività educative e professionalizzanti.

L'Ispettorato Provinciale del Lavoro parteciperà all'Osservatorio nei casi di sfruttamento di lavoro minorile, a supporto, oltre che dell'Amministrazione Giudiziaria competente, anche dei citati Servizi Sociali comunali.

Le Associazioni e gli Organismi del Terzo Settore contribuiranno, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, all'attuazione degli obiettivi del presente Accordo anche con la segnalazione di problematiche e la descrizione di iniziative e interventi attuati alla luce dell'esperienza praticata.

Articolo 11

Essendo necessario, ai fini del presente Protocollo d'intesa, il ricorso a dati sensibili, relativi ai minori coinvolti, essi verranno utilizzati e trattati esclusivamente per le procedure nello stesso indicate.

Titolari del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, sono gli stessi attori del presente protocollo, ciascuno per la parte di propria competenza.



Il presente protocollo ha carattere sperimentale ed i promotori e sottoscrittori si riservano, valutati gli esiti della sperimentazione, di estendere e ampliare le prassi ivi riportate ad altri contesti e aree territoriali, apportandovi le modifiche che dovessero risultare utili alla luce dei dati emersi.

Le parti sottoscrittrici si impegnano a dare massima diffusione del presente protocollo, informando con ogni mezzo la cittadinanza, soprattutto quella ricadente nelle aree interessate, al fine di esercitare la conseguente azione preventiva ed indurre, pertanto, i genitori alla regolare iscrizione e frequenza dei minori alla scuola dell'obbligo.

Siracusa, 09 dicembre 2024

IL PREFETTO DI SIRACUSA

IL SINDACO DI SIRACUSA

IL SINDACO DI AUGUSTA

IL SINDACO DI AVOLA

IL SINDACO DI BUCCHERI

IL SINDACO DI BUSCEMI



IL SINDACO DI CANICATTINI BAGNI

IL SINDACO DI CARLENTINI

IL SINDACO DI CASSARO

IL SINDACO DI FERLA

IL SINDACO DI FLORIDIA

IL SINDACO DI FRANCOFONTE

IL SINDACO DI LENTINI

IL SINDACO DI MELILLI

IL SINDACO DI NOTO

IL SINDACO DI PACHINO



IL SINDACO DI PALAZZOLO ACREIDE

IL SINDACO DI PORTOPALO DI C.P.

IL SINDACO DI PRIOLO GARGALLO

IL SINDACO DI ROSOLINI

IL SINDACO DI SOLARINO

IL SINDACO DI SORTINO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI CATANIA

IL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
CATANIA

IL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI SIRACUSA



IL QUESTORE DI SIRACUSA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI
SIRACUSA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
SIRACUSA

IL DIRETTORE PROVINCIALE INPS
DI SIRACUSA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA
SICILIA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE DI SIRACUSA

IL PRESIDENTE DELLA
SOTTOSEZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MAGISTRATI